RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Art. 25-septies 231

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.
2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno

Versione in vigore dal 25 agosto 2007, non più in vigore dal 15 maggio 2008 · versione 13

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Responsabilità amministrativa degli enti
Estremi	Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Capo	I — Responsabilità amministrativa dell'ente
Sezione	III — Responsabilità amministrativa da reato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/responsabilita-amministrativa-degli-enti/art-25-septies-omicidio-colposo-o-lesioni-gravi-o-gravissime-commesse-con-violazione/versione/13

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it